



Marco Casini
NOTAIO

REPERTORIO N. 7046

RACCOLTA N. 5637

VERBALE DI ASSEMBLEA

PER MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2020), il giorno quattordici (14) del mese di Dicembre in

Firenze, Via Giorgio La Pira n.5, alle ore diciassette e minuti trenta.

Dinanzi a me Avv. Marco, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti

Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, assistito dai testimoni:

- Puliti Paola, nata a Firenze il giorno 5 Maggio 1971 e residente a Scandicci

(Firenze), Via Sandro Botticelli n. 8 e

- Maffia Stefania, nata a Bari il giorno 12 marzo 1969 e residente a Prato in Via

Antonio Rossellino n. 14/D

è presente il Signor:

- Primicerio Mario, nato a Roma il giorno 13 Novembre 1940, residente a

Firenze, Via Serantoni n. 7/A, domiciliato per la carica in Firenze, Via Giorgio

La Pira n.5, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante dell'Ente **"FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA"** con sede in

Firenze, Via Giorgio La Pira n.5, avente Codice Fiscale 80102980481,

Fondazione costituita con atto ai rogiti del Notaio Mario Piccinini in data 19

Maggio 1995 Repertorio n.44098 Raccolta n.15486, registrato a Firenze il 2

Giugno 1995 al n. 4183, con statuto successivamente modificato con verbale ai

rogiti del medesimo Notaio Mario Piccinini in data 13 Febbraio 1996 Repertorio

n.45386 Raccolta n.16053, registrato a Firenze il 26 Febbraio 1996 al n. 1460,

Statuto approvato con Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 Marzo 1996,

Registrato a Firenze

il 30/12/2020

al n. 48969

Esente

	Ente iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Firenze	
	ed iscritto al n.647 nel Registro Regionale del Volontariato-Sezione Provincia di	
	Firenze.	
	Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette che	
	a seguito di regolare convocazione inviata a tutti gli interessati nei modi e nelle	
	forme previsti dall'articolo 4 dello Statuto vigente della Fondazione, trovasi qui	
	riunito in questo giorno, luogo ed ora l'Assemblea dei Fondatori della	
	"FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA" per discutere e deliberare sul seguente	
	Ordine del Giorno:	
	- Modifica dello Statuto, anche ai fini dell'adeguamento alle Disposizioni	
	di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo	
	Settore.	
	Il Comparente invita quindi me Notaio ad assistere allo svolgimento	
	dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione per redigerne il Verbale relativo.	
	Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:	
	assume la Presidenza della presente Assemblea nella detta sua qualità il	
	Comparente stesso, il quale dichiara e dà atto che la seduta si svolge in	
	videoconferenza, ai sensi dell'articolo 73 del d.l.17 marzo 2020 n.18, convertito	
	dalla legge 24 aprile 2020 n.27, anche a seguito del d.l.7 ottobre 2020 n.125.	
	Il Presidente quindi constata e fa constatare che sono presenti:	
	del Consiglio di Amministrazione, il Presidente medesimo Primicerio Mario,	
	Pecchioli Gabriele, Tarquini Aldo, Ossadi Giacomo, Certini Maurizio;	
	dell'Assemblea dei Fondatori:	
	Bocchini Camaiani Bruna, Certini Maurizio, Cortesi Alessandro, Damanti	
	Michele, Gini Paolo, Giunti Patrizia, Luppi Marco, Mininni Giacomo, Nardi	
	2	

	Dino, Olivieri Oliviero, Ossadi Giacomo, Pecchioli Gabriele, Primicerio Mario,	
	Savelli Francesco, Spinoso Giovanni, De Filippis Maria Paola, Tarquini Aldo,	
	Tilli Stefano, Vinci Piero.	
	Il Presidente dell'Assemblea dichiara che i Fondatori aventi diritto di intervenire	
	ed esprimere il voto in assemblea sono numero 24 (ventiquattro) e che di essi	
	sono presenti, con svolgimento della seduta in videoconferenza, ai sensi	
	dell'articolo 73 del d.l.17 marzo 2020 n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020	
	n.27, anche a seguito del d.l.7 ottobre 2020 n.125, numero 19 (diciannove)	
	Fondatori.	
	Il Presidente dichiara di aver verificato l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti e la regolarità della costituzione della presente Assemblea e dichiara	
	dunque la presente Assemblea validamente costituita e quindi idonea a deliberare	
	sull'antiesteso Ordine del Giorno, essendo l'Assemblea dei Fondatori	
	regolarmente convocata ed esistendo tutti i presupposti previsti dalla legge e dagli	
	articoli 4 e 14 dello Statuto vigente.	
	Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale	
	espone all'Assemblea dei Fondatori le modifiche dello statuto proposte dal	
	Consiglio di Amministrazione, che si rendono necessarie per provvedere	
	all'adeguamento dello statuto alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo	
	n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché le ulteriori modifiche di	
	dettaglio ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione secondo le attuali	
	esigenze della Fondazione.	
	Il Presidente illustra all'Assemblea dei Fondatori il nuovo testo dello Statuto della	
	Fondazione, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, modificato anche	
	nella numerazione e composto di numero 19 (diciannove) articoli, soffermandosi	

	di volta in volta sulle modifiche, integrazioni o aggiunte di maggiore rilevanza.	
	Il Presidente propone quindi all'Assemblea dei Fondatori di modificare lo Statuto	
	in tal senso, con le esposte modifiche ampiamente illustrate all'Assemblea dei	
	Fondatori e quindi presenta a me Notaio il nuovo testo dello Statuto della	
	Fondazione.	
	Io Notaio dò quindi lettura all'Assemblea dello Statuto con le modifiche proposte	
	dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.	
	Dopo breve discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.	
	L'Assemblea dei Fondatori, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve	
	discussione, con il voto favorevole di 18 (diciotto) fondatori (astenuto il	
	fondatore Olivieri Oliviero)	
	delibera	
	- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo	
	testo di Statuto in conformità alla proposte del Consiglio di Amministrazione,	
	Statuto il quale viene da me Notaio allegato al presente verbale sotto la lettera	
	"A" per costituirne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio	
	datane al Comparsente ed all'Assemblea;	
	- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma singola,	
	ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie,	
	finalizzate ad ottenere l'iscrizione del presente atto presso il Registro delle	
	Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze per tutti gli effetti di legge, ai	
	fini dei necessari adempimenti conseguenti e per ogni altra necessità connessa	
	all'esecuzione del presente atto, nonchè al deposito del nuovo testo dello statuto	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà	
	istituito, con facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione di	
	4	

	Allegato "A" all'atto N. 7046 del Repertorio - numero 5637 della Raccolta	
	in data 14 dicembre 2020	
	STATUTO	
	"FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA ETS"	
	Art. 1 - Costituzione, sede, durata	
	1.1 È corrente una fondazione denominata « Fondazione Giorgio La Pira ETS »,	
	ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del Decreto Legislativo	
	n.117 del 2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Sta-	
	tuto, Fondazione costituita per iniziativa dei Fondatori:	
	"Provincia di San Marco e Sardegna dei Frati Predicatori (Domenicani)", ora	
	"Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenica-	
	ni)";	
	Dott.ssa Maria Fioretta Mazzei;	
	Sig.ra Giovanna, detta anche Antinesca, Rabissi nei Tilli;	
	Sig. Giuseppe Arpioni.	
	Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli at-	
	ti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la	
	Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e	
	nelle comunicazioni al pubblico.	
	La Fondazione ha sede in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 5.	
	La Fondazione ha durata illimitata.	
	La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di	
	partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal	
	1	

	Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.	
	Art. 2 - Scopi ed attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la promozione di iniziative culturali e sociali nel nome del Prof. Giorgio La Pira per tramandarne il pensiero e l'azione a livello nazionale ed internazionale e per conservare ed utilizzare a fini scientifici e culturali l'Archivio e la Biblioteca del Prof. Giorgio La Pira.	
	La Fondazione persegue gli scopi sopra indicati mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017:	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017 (lett. i dell'articolo 5).	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v dell'articolo 5).	
	Nell'ambito delle attività sopra indicate e per il perseguimento degli scopi sopra indicati, la Fondazione si propone, tra l'altro, di:	
	a) favorire tra persone e gruppi di persone incontri di carattere religioso, spirituale, scientifico e culturale in genere;	
	b) promuovere l'incontro tra persone di Chiese e religioni diverse e contribuire alla conoscenza e allo studio dell'ecumenismo e promuovere il dialogo ecumenico e interreligioso mediante conferenze, lezioni, seminari e convegni anche residenziali;	
	c) promuovere iniziative di incontro tra le nuove generazioni in nome della pace,	
	2	

	e tra le città quali esperienze fondamentali di vita della persona umana e di tutela	
	e di promozione dei suoi diritti;	
	d) organizzare convegni, stages, équipes di lavoro in cui ricercatori e studiosi ap-	
	profondiscano le tematiche culturali, religiose e sociali inerenti la storia e lo svi-	
	luppo del pensiero politico e sociale cristiano, con particolare riferimento alla	
	città di Firenze e alla sua vocazione internazionale;	
	e) valorizzare la struttura dell'Archivio e della Biblioteca del Prof. Giorgio La Pi-	
	ra, collegandosi con altre strutture di studio e di ricerca, favorendo la promozio-	
	ne degli studi storici, politici e teologici, con la disponibilità delle fonti dell'Ar-	
	chivio e della Biblioteca, e con la pubblicazione programmata di dette fonti ar-	
	chivistiche;	
	f) promuovere, in collaborazione con organismi internazionali ed esteri, l'ospita-	
	lità in Italia di studenti, docenti e comunque persone interessate di altri paesi al	
	fine di incrementare tra essi le relazioni di carattere scientifico e culturale e, in	
	particolare, per approfondire il pensiero e l'azione del Prof. Giorgio La Pira;	
	g) contribuire allo sviluppo dell'attività di centri ed associazioni culturali che per-	
	seguano scopi analoghi a quelli della Fondazione, stabilendo gli opportuni colle-	
	gamenti ed eventualmente coordinandone le iniziative;	
	h) fornire tutti i supporti organizzativi e anche economici relativi alle iniziative	
	della Fondazione o comunque ad esse connesse;	
	i) favorire la sistematica preparazione culturale e professionale per studenti e do-	
	centi ai fini dello studio dei temi di cui all'oggetto della Fondazione;	
	l) svolgere attività editoriale diretta o indiretta relativa ai propri scopi ed effettua-	
	re e promuovere mostre, manifestazioni, attività congressuali seminariali ed arti-	
	stiche;	
	3	

	m) partecipare ad enti che abbiano scopi analoghi al proprio o anche solo ritenuti complementari;	
	n) collaborare con enti pubblici e/o privati, italiani ed esteri, e/o con lo Stato, Regioni, Comuni e Province, e con le istituzioni della Unione Europea e della Organizzazione delle Nazioni Unite ricevendo contributi dagli enti stessi;	
	o) costituire, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale oppure analogo o comunque connesso al proprio fornendo agli stessi assistenza tecnica, culturale ed economica.	
	Le attività editoriali potranno essere svolte solo in via secondaria e strumentale rispetto ai fini di interesse generale.	
	La Fondazione potrà inoltre svolgere ogni attività utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo, senza fini di lucro, ed in ogni caso ogni utilità verrà reimpiegata per lo scopo della Fondazione.(La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.lgs 117/2017.	
	La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.	
	La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.	
	Articolo 3 - Fondatori	
	4	

	Sono Fondatori, oltre alla "Provincia di San Marco e Sardegna dei Frati Predicatori (Domenicani)", sostituita, nella nuova organizzazione territoriale dell'Ordine,	
	dalla "Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenicani)", Dott.ssa Maria Fioretta Mazzei, Signora Giovanna, detta anche Antinesca, Rabissi nei Tilli, Signor Giuseppe Arpioni (persone per iniziativa delle quali	
	la Fondazione è stata costituita), le persone fisiche o giuridiche ritenute particolarmente interessate, sensibili o esperte riguardo alle tematiche che formano le finalità della Fondazione e che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alle attività della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o	
	servizi, nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, le quali successivamente all'atto costitutivo, vengono riconosciute tali e cooptate quali Fondatori in essere.	
	Per essere riconosciuti Fondatori è necessario:	
	a) essere presentato da un membro Fondatore;	
	b) ottenere il consenso del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che vi provvede con apposita delibera a maggioranza dei suoi membri, con necessaria successiva approvazione dell'Assemblea dei Fondatori.	
	Articolo 4 - Organi della Fondazione:	
	Sono organi della Fondazione:	
	- l'Assemblea dei Fondatori;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'Organo di Controllo.	
	Articolo 5 - Assemblea dei Fondatori	
	I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.	
	5	

	L'Assemblea dei Fondatori:	
	a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto	
	dall'articolo 7 del presente Statuto, oltre a quello nominato dalla "Provincia Ro-	
	mana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenicani)";	
	b) attribuisce la qualità di membro Fondatore a terzi successivamente all'atto di	
	costituzione, come precisato all'articolo 3 lettera b) del presente statuto;	
	c) delibera le modifiche dello statuto, la trasformazione, fusione e scissione della	
	Fondazione e delibera l'eventuale estinzione della Fondazione, con la maggioran-	
	za di tre quarti dei fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	d) elegge i componenti dell'Organo di Controllo.	
	I Fondatori Enti sono rappresentati dal legale rappresentante dell'ente stesso, ov-	
	vero da persona da questi delegata.	
	Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto.	
	Le funzioni del Fondatore persona fisica non sono delegabili.	
	A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenu-	
	to un libro dal quale risultino i Fondatori in essere nonché le delibere assunte dal-	
	l'Assemblea dei Fondatori con i relativi verbali.	
	L'Assemblea dei Fondatori si raduna statutariamente quando deve assumere deli-	
	bere di propria competenza.	
	In tali casi è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno tre	
	Fondatori.	
	L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata inviata almeno otto giorni	
	prima di quello previsto per la riunione e con avviso apposto presso la sede lega-	
	le.	
	La convocazione potrà avvenire anche mediante e-mail o altro sistema telematico.	
	6	

	Nei casi di cui alla precedente lettera c) del presente articolo, alla convocazione	
	deve essere allegato il testo completo della proposta di modifica o di scioglimento da parte del Consiglio di Amministrazione.	
	Per la valida costituzione dell'Assemblea dei Fondatori è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri e per la validità delle delibere è necessaria la maggioranza dei votanti.	
	Articolo 6 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	- dalla dotazione iniziale;	
	- da elargizioni dei Fondatori o dei sostenitori;	
	- dai proventi di proprie iniziative;	
	- da offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti nonché da ogni altro bene ad essa pervenuto.	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche o di utilità sociale.	
	Fermo restando il diritto alle retribuzioni o ai corrispettivi di lavoratori dipendenti o collaboratori esterni, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di cessazione del rapporto.	
	Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di cinque membri, di cui un membro nominato dal Provinciale della	
	7	

	"Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenicani)" e quattro membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori; i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.	
	Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.	
	I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.	
	Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione coopterà altri membri in sostituzione dei membri cessati; qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.	
	Articolo 8 - Presidente	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge, con voto palese, nel proprio seno il Presidente con il voto favorevole del membro nominato dal Provinciale della "Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenicani)" ed elegge eventualmente uno o due Vice Presidenti.	
	Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di nominare Consiglieri Scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo reputi necessario per le	
	8	

	attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, nei limiti	
	e secondo le previsioni dello Statuto e della normativa concernente il Terzo Set-	
	tore.	
	Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Co-	
	dice Civile.	
	Articolo 10 - Rappresentanza legale	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della	
	Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o im-	
	pedimento. Presidente e Vice Presidenti sono tenuti a eseguire le formalità di leg-	
	ge relative al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazio-	
	ni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel	
	Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	Articolo 11 - Bilancio di esercizio	
	La Fondazione deve redigere, a norma dell'articolo 13 del Decreto Legislativo	
	n.117 del 2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 Gennaio di	
	ogni anno.	
	Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione de-	
	ve approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo al quale dovrà	
	essere allegata apposita relazione dell'Organo di Controllo.	
	Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve ap-	
	provare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente al quale dovrà essere	
	allegata l'apposita relazione dell'Organo di Controllo.	
	9	

	Articolo 12 - "Benemeriti della Fondazione"	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare "Benemeriti della Fondazione"	
	fra quelle persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo	
	della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini e potrà costituire un comi-	
	tato di persone interessate in modo continuativo alle attività della Fondazione,	
	prevedendo per esse facilitazioni e forme specifiche di collaborazione con le di-	
	verse iniziative della stessa Fondazione.	
	Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovve-	
	ro su richiesta della metà dei componenti tramite lettera raccomandata che deve	
	pervenire almeno cinque giorni prima della riunione.	
	La convocazione potrà avvenire anche mediante e-mail o altro sistema telematico.	
	Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per approvare i bilanci preventivo	
	e consuntivo, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. Per la validità del-	
	la riunione del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri.	
	Le delibere devono essere prese con voto palese e con la maggioranza dei pre-	
	senti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle delibere il Con-	
	siglio tiene regolare verbale sul libro vidimato e tenuto dal Presidente.	
	Articolo 14 - Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo è nominato a maggioranza dall'Assemblea dei Fondatori e	
	può avere composizione monocratica o collegiale; nella ipotesi di composizione	
	collegiale, l'Organo di controllo è costituito da tre membri.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Ci-	
	vile e almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie di cui	
	all'articolo 2397 comma secondo del Codice Civile.	
	10	

	La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di	
	componente del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo della fonda-	
	zione, nonché con il ruolo di dipendente e con ogni altro incarico conferito dalla	
	Fondazione.	
	Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato deca-	
	de, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civi-	
	le.	
	L'organo di Controllo ha le funzioni di permanente controllo della gestione fi-	
	nanziaria della Fondazione e a tal fine redige annualmente la relazione da allega-	
	re allo schema di bilancio preventivo e la relazione da allegare allo schema di bi-	
	lancio consuntivo.	
	I membri dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei Fondatori tra	
	persone di elevata professionalità e durano in carica tre anni e comunque sino al-	
	la loro sostituzione e sono rieleggibili.	
	L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle dispo-	
	sizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31,	
	comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, il controllo contabile nel caso	
	in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso	
	l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposi-	
	to registro.	
	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	11	

	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo	
	alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 7, e 8 del Decreto Legislativo n.117 del 2017	
	ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di	
	cui all'art 14 del citato decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	raggio svolto dall'Organo di Controllo.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	I membri dell'Organo di Controllo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute	
	nell'esercizio delle proprie funzioni.	
	Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri dell'Organo	
	di Controllo, l'Assemblea dei Fondatori dovrà procedere entro tre mesi alla sostit-	
	uzione del membro o dei membri mancanti.	
	Articolo 15 - Gratuità delle cariche sociali e responsabilità	
	Tutte le cariche sociali sono gratuite.	
	Gli amministratori e i componenti l'Organi di Controllo rispondono nei confronti	
	della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392,	
	2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'artico-	
	lo 15 del Decreto Legislativo n.39/2010, in quanto compatibili.	
	Articolo 16 - Modifiche dello statuto, trasformazione, fusione e scissione	
	Le modifiche dello Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fonda-	
	zione, sono deliberate dall'Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole di tre	
	quarti dei fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Se la modifica dello Statuto comporta trasformazione, fusione o scissione della	
	12	

	Fondazione, la medesima modifica è consentita soltanto se non determina la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore, per la Fondazione o per l'ente risultante dalla fusione o scissione. In tali casi è applicabile la procedura di cui all'articolo 42-bis del Codice Civile.	
	Copia della proposta del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata ai Fondatori unitamente alla convocazione dell'assemblea dei Fondatori per l'approvazione delle modifiche statutarie.	
	Articolo 17 - Libri sociali	
	La Fondazione deve tenere i seguenti libri:	
	il libro dei Fondatori e delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.	
	I Fondatori hanno diritto di esaminare presso la sede della Fondazione i libri sociali, che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla richiesta.	
	Articolo 18 - Estinzione e devoluzione del patrimonio	
	La Fondazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 Codice Civile:	
	a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;	
	b) per le altre cause di cui all'articolo 27 Codice Civile.	
	In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità affini a quelle della Fondazione, designato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del membro nominato dalla "Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predi-	
	13	

